



Unione Sindacale di Base

Brescia, 1 luglio 2020

Alla Direzione Provinciale di Brescia

Agenzia delle Entrate

dp.Brescia@pce.agenziaentrate.it

all'ATS Brescia - Dipartimento Di Igiene e Prevenzione Sanitaria

protocollo@pec.ats-brescia.it

e p.c. alla Direzione Regionale Lombardia

Agenzia delle Entrate

dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it

alle OO.SS. territoriali

Oggetto: riscontro nota n. prot. 73544 del 29 giugno 2020 DP Brescia - sanificazione straordinaria prima della riapertura al pubblico - Diffida.

In data 25 giugno 2020 la scrivente O.S. ha inviato alla Direzione Provinciale in indirizzo una richiesta di informazioni nella quale si specificava quanto segue:

"Al punto 7 dell'Accordo per la definizione delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti della Direzione Provinciale di Brescia in ordine all'emergenza sanitaria da "COVID-19" è previsto che la sanificazione straordinaria dovrà essere effettuata prima della riapertura degli uffici se sono decorsi meno di 10 giorni dall'ultima occupazione dell'ambiente (l'accordo richiama anche la nota del Ministero della Salute 22 maggio 2020, prot. 17644 e le Raccomandazioni sulla sanificazione indicate nel Rapporto ISS COVID-19, n. 25/2000, versione del 15 maggio 2020).

Considerato che dal 10 giugno alcuni locali della DP (in precedenza chiusi al pubblico ma frequentati dai dipendenti) sono stati riaperti all'utenza per consentire l'erogazione del servizio di ricezione repertori per la loro successiva vidimazione e che non sono giunte alla scrivente O.S.



Unione Sindacale di Base

informative sulle modalità e tempistiche di svolgimento delle operazioni di sanificazione straordinaria preventiva dei locali interessati dalla riapertura, si chiede di conoscere se tali operazioni siano state effettuate.

Qualora il suddetto intervento non fosse stato effettuato si invita la Direzione Provinciale in indirizzo a provvedere senza indugio, soprattutto in vista dell'implementazione nell'erogazione dei servizi in presenza che avverrà nei prossimi giorni (sulla base di quanto disposto dalla nota n.71616/2020 della Direzione Regionale Lombardia), comunicando alle Lavoratrici ed ai Lavoratori, nonché alla scrivente O.S., modalità e tempistiche dello stesso."

In riscontro alla nota inviata dalla DP in indirizzo alla scrivente O.S. (n.prot. 73544 del 29 giugno - allegata alla presente) si specifica quanto segue:

Al punto 7 dell'Accordo per la definizione delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti della Direzione Provinciale di Brescia in ordine all'emergenza sanitaria da "COVID-19" sono previste **due ipotesi** in relazione alle quali la Direzione Provinciale di Brescia si è impegnata ad effettuare interventi di sanificazione straordinaria:

1- ad intervalli periodici che dovrà definire la competente Direzione Regionale;

3- prima della riapertura se sono decorsi meno di 10 giorni dall'ultima occupazione dell'ambiente.

La fonte dell'obbligo di effettuare la sanificazione straordinaria dei locali prima della riapertura al pubblico, se sono decorsi meno di 10 giorni dall'ultima occupazione degli stessi, risiede dunque in primo luogo nell'accordo sottoscritto tra DP di Brescia da una parte ed RSU e OO.SS. dall'altra (prot.66912 del 17 giugno 2020).

La Circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22 maggio 2020, inoltre, prevede espressamente che *"Se il posto di lavoro, o l'azienda non sono occupati da almeno 7-10 giorni, per riaprire l'area sarà necessaria solo la normale pulizia ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo neppure in condizioni sperimentali"*.

Secondo le disposizioni emanate dal Ministero della Salute, quindi, a tutela della salute collettiva, si rende necessaria la sanificazione quando si va a riaprire al pubblico un posto di lavoro che è stato frequentato nei 7-10 giorni precedenti alla riapertura.

Come comunicato dalla Direzione Provinciale di Brescia nella nota in oggetto, i locali della DP (attualmente non ancora riaperti al pubblico) sono occupati dai dipendenti ormai dai giorni 10-11-12 giugno.



Unione Sindacale di Base

Trattandosi nel caso di specie di locali che sono attualmente occupati dai dipendenti non è dunque sufficiente, prima di riaprire al pubblico, effettuare interventi di sola pulizia ordinaria.

L'intervento di sanificazione straordinaria si rende necessario, quindi, anche alla luce di quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute sopra citata.

Da ultimo si ricorda che il protocollo d'intesa trasfuso nell'allegato 6 al D.p.c.m. del 26 aprile 2020 (ora nell'allegato 12 al D.p.c.m. 11 giugno 2020, in vigore fino al 14 luglio) prevede testualmente che *"nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, e' necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020."*

Il riferimento alla Circolare n.5443 del 22 febbraio deve intendersi relativo esclusivamente alle modalità tecniche e procedurali da seguire nell'esecuzione delle operazioni di sanificazione straordinaria.

La circolare citata, infatti, al punto **"Pulizia di ambienti non sanitari"** descrive esclusivamente le modalità tecniche e procedurali delle operazioni di sanificazione che devono essere eseguite nel caso di soggiorno di un caso accertato di Covid-19.

L'intervento di sanificazione straordinaria prima della riapertura al pubblico si rende necessario, quindi, oltre che in base all'accordo sottoscritto, anche ai sensi di quanto disposto dall'allegato 12 al D.p.c.m. 11 giugno e dalla circolare n. 17644 del Ministero della Salute.

Per tutte le sopra esposte ragioni la scrivente O.S.,

DIFFIDA

la Direzione Provinciale di Brescia, in conformità alle disposizioni previste dall'allegato 12 sopra citato ed alle direttive emanate dal Ministero della Salute, ad effettuare, nei giorni immediatamente precedenti alla riapertura al pubblico, le operazioni di sanificazione straordinaria dei locali della DP,

CHIEDE

all'ATS territorialmente competente, destinataria della presente, di verificare il puntuale rispetto delle disposizioni e direttive sopra richiamate e di notificare, all'esito della verifica, la scrivente O.S.

Si coglie infine l'occasione per sottolineare che le **"Avvertenze per il personale utili al contrasto e al contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro"** diffuse dall'Unità di Crisi Covid-19 della Direzione Regionale della Lombardia, prevedono espressamente che *"l'uso*



Unione Sindacale di Base

delle mascherine è sempre obbligatorio quando ci si trovi in presenza di altre persone. Tutto il personale presente sarà dotato giornalmente, con obbligo di utilizzo, di una mascherina chirurgica a marchio CE ad alto potere filtrante, anche nei casi in cui vi sia la possibilità di mantenere la distanza minima di sicurezza".

Si ricorda poi che l'Ordinanza Regionale n. 573-2020 prevede espressamente che la rilevazione della temperatura deve essere effettuata **"prima dell'accesso al luogo di lavoro"**.

Di conseguenza, **ogni modalità di rilevazione della temperatura e consegna dei dispositivi (magari in una stanza all'interno dell'edificio), che costringe le Lavoratrici ed i Lavoratori a vagare per l'ufficio senza mascherina idonea e senza preventiva verifica della temperatura,** costituisce violazione dell' Ordinanza Regionale e inosservanza delle "Avvertenze" più sopra richiamate.

In attesa di urgente riscontro si porgono Distinti Saluti.

p. USB P.I. – Agenzie Fiscali Lombardia

Raoul Masini